Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 1, commi 680 e 682, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), concernente il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto ordinario per l'anno 2017.

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, commi 680 e 682, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e successive modificazioni.

Repertorio atti n. 29/CSR del 23 febbraio 2017

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella odierna seduta del 23 febbraio 2017:

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) e successive modificazioni, in particolare:

- l'articolo 1, comma 680, della legge di stabilità 2016 ha stabilito che "le Regioni, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai princìpi di coordinamento della finanza pubblica di cui alla presente legge e a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, in ambiti di spesa e per importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle Regioni e Province autonome medesime, da recepire con intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni, entro il 31 gennaio di ciascun anno. In assenza di tale intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro venti giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati le Province autonome di Trento e di Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica di cui alla presente legge e a valere sui risparmi importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni e province autonome, tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL, e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando il concorso complessivo di cui al primo periodo, il contributo di ciascuna autonomia speciale è determinato previa intesa con ciascuna delle stesse. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente rideterminato ai sensi del presente comma e dei commi da 681 a 684 del presente articolo e dell'articolo 1, commi da 400 a 417, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per la regione Trentino-Alto Adige e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione del presente comma avviene nel rispetto dell'Accordo sottoscritto tra il Governo e i predetti enti in data 15 ottobre 2014, e recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il concorso agli obiettivi di finanza pubblica previsto dai commi da 406 a 413 dell'articolo 1 della medesima legge";

ROMA, 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

- l'articolo 1, comma 682, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha disposto che "il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 681 del medesimo articolo, al netto del contenimento della spesa sanitaria e della corrispondente riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per le regioni a statuto ordinario di cui agli articoli da 9-bis a 9-septies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è realizzato per l'anno 2016 secondo modalità da stabilire mediante intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2016. In caso di mancata intesa, si applica quanto previsto dal secondo periodo del predetto articolo 46, comma 6. Per gli anni dal 2017 al 2019 si provvede secondo le modalità di cui al comma 680 del medesimo articolo 1";

CONSIDERATO che l'intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 1, commi 680 e 682, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), concernente il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto ordinario per l'anno 2017, è stata iscritta all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 2 febbraio 2017 ed è stata rinviata su richiesta delle Regioni, tenuto conto della necessità di ulteriori approfondimenti;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta di questa Conferenza del 9 febbraio 2017, tenuto conto dell'avviso negativo formulato dalle Regioni a Statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, è stata registrata la mancata intesa in merito al documento concernente il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto ordinario per l'anno 2017 (Atto rep. n. 19/CSR del 9 febbraio 2017);

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno consegnato un documento in cui si rappresenta che, a seguito del conseguimento dell'intesa in sede di Conferenza Unificata in merito allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, attuativo dell'articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", la richiamata mancata intesa è venuta meno, avendo le Regioni a Statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Sardegna espresso l'assenso, essendo stati superati i motivi ostativi per i quali non si era raggiunto l'unanime accordo delle Regioni e delle Province autonome;

CONSIDERATO che il Governo ha preso atto di quanto rappresentato dalle Regioni;

CONSIDERATO, pertanto, che, pur non essendo iscritto all'ordine del giorno della odierna seduta di questa Conferenza, occorre procedere alla revoca dell'atto n. 19/CSR del 9 febbraio 2017 con conseguente adozione dell'atto di intesa sul documento concernente il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto ordinario per l'anno 2017;

ROMA, 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sulla revoca dell'atto n. 19/CSR del 9 febbraio 2017, procedendo a sancire l'intesa sul documento concernente il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto ordinario per l'anno 2017;

SANCISCE INTESA

tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 1, commi 680 e 682, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), sul documento concernente il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto ordinario per l'anno 2017, nella formulazione che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Il Segretario
Antonio Naddeo

Il Presidente
On. Avv. Enrico Costa

ROMA, 2004 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

INTESA IN CONFERENZA STATO REGIONI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMI 680 E 682, DELLA LEGGE N. 208 DEL 2015 PER L'ANNO 2017

VISTO il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2017, previsto dalle seguenti disposizioni:

1) articolo 46, comma 6, del decreto legge n. 66 del 2014 che prevede un contributo per le Regioni a statuto ordinario pari a **2.211,80 milioni di euro** per l'anno 2017, **2.214,10 milioni di euro** per l'anno 2018 e **2.216,20 milioni di euro** per gli anni 2019 e 2020 (al netto della manovra sanitaria di 2.000 milioni di euro di cui all'articolo 9-bis e seguenti del decreto legge n. 78 del 2015 e incluso il contributo in conto interessi di cui all'articolo 1, comma 688, della legge n. 208 del 2015, pari a 9,8 milioni di euro per l'anno 2017, 12,1 milioni di euro per l'anno 2018 e 14,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019);
2) articolo 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, che prevede un concorso delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano per **3.980 milioni di euro** per l'anno 2017 e di **5.480 milioni di euro** per gli anni 2018, 2019 e 2020. Con riferimento a tale punto, l'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016 ha stabilito che la manovra debba essere ripartita tra settore sanitario (**3.500 milioni di euro** per l'anno 2017 e di **5.000 milioni di euro** per gli anni 2018, 2019 e 2020) e settore extra-sanitario (**480 milioni di euro** per gli anni 2017-2020).

CONSIDERATO, pertanto, che il concorso regionale alla finanza pubblica per l'anno 2017, da definire ai sensi dell'articolo 1, commi 680 e 682, della legge n. 208 del 2015 in sede di auto-coordinamento dalle Regioni e da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2017, è pari a complessivi **2.691,80 milioni di euro.**

Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concordano che il raggiungimento dei predetti obiettivi di finanza pubblica, pari a complessivi **2.691,80 milioni di euro**, sia effettuato **per l'anno 2017, in termini di saldo netto da finanziare,** con le seguenti modalità:

a) riduzione del contributo statale di cui all'articolo 1, comma 433, della legge n. 232 del 2016, come definito dal DPCM di cui all'articolo 1, comma 439, della medesima legge n. 232/2016, in corso di emanazione, e come ripartito sulla base della tabella 1, per un importo complessivo pari a **1.706.603.614,38 euro;**
b) riduzione del contributo statale di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, come definito a seguito dell'approvazione dell'emendamento di cui all'Allegato 1 e come ripartito sulla base della tabella 2, per un importo complessivo pari a **400.000.000,00 euro;**
c) riduzione del contributo statale di cui all'articolo 1, comma 541, della legge n. 190 del 2014 per **100.000.000,00 euro;**
d) riduzione dei trasferimenti indicati nella tabella 3 per **485.196.385,62 euro.**

Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concordano che il raggiungimento dei predetti obiettivi di finanza pubblica, pari a complessivi **2.691,80 milioni di euro**, sia perseguito, **per l'anno 2017, in termini di indebitamento netto,** con le seguenti modalità:

1. Le Regioni, al fine di garantire i necessari effetti anche sull'indebitamento netto a seguito della riduzione di cui alla lettera a), per un importo complessivo pari a **1.706.603.614,38 euro**, conseguono, come previsto dall'articolo 1, comma 437, della legge n. 232 del 2016, un valore positivo del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della medesima legge, secondo gli importi indicati nella tabella 1.
2. Le riduzioni di cui alla lettera b) determinano effetti sull'indebitamento netto nei limiti di **132.421.052,63 euro**, a condizione che ciascuna Regione realizzi, nell'ambito del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, investimenti nuovi e aggiuntivi, nell'anno 2017 per la quota di competenza indicata nella tabella 2. A tal fine, entro il 31 luglio 2017 le medesime Regioni a statuto ordinario adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando l'esigibilità degli impegni nel medesimo anno 2017 per la quota di competenza di ciascuna Regione.

   Affinché gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare secondo il periodo precedente siano considerati nuovi e aggiuntivi, è necessario che venga rispettata una delle seguenti condizioni:

   a) le Regioni procedono a variare il bilancio di previsione 2017 – 2019 incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata in tabella 2;

   b) gli investimenti per l'anno 2017 devono essere superiori, per un importo pari ai valori indicati in tabella 2, rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio 2016 a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato.

   Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione dei predetti investimenti entro il 31 marzo 2018, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna Regione nella tabella 2, qualora la Regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476 della medesima legge.
3. Gli effetti in termini di indebitamento netto per **267.578.947,37 euro** sono ottenuti conseguendo un valore positivo del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, secondo gli importi indicati nella tabella 2, ulteriore rispetto a quello di cui al punto 1.
4. Le Regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 541, della legge n. 190 del 2014 e del successivo decreto ministeriale 26 febbraio 2015, abbiano attivato operazioni di indebitamento per nuovi investimenti nell'anno 2015 e abbiano presentato apposita domanda entro il 31 gennaio 2016, rinunciano, comunque, al predetto contributo in conto interessi, complessivamente pari a **100.000.000 euro**.
5. Ai fini degli effetti sull'indebitamento netto, si provvede mediante riduzione dei trasferimenti indicati nella tabella 3 per **485.196.385,62 euro.** Con riferimento alle riduzioni delle risorse per l'edilizia sanitaria, pari a **100.000.000 euro**, le Regioni non iscrivono nel bilancio 2017 le entrate relative ad eventuali ammissioni al finanziamento che intervengano nel corso dell'anno 2017 con riferimento agli accordi di programma sottoscritti nel 2016 rinviandone l'iscrizione al 2018. Le Regioni, inoltre, prendono atto della circostanza che la

erogazione della cassa da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e garantiscono, pertanto, gli adempimenti degli eventuali obblighi contrattuali con risorse proprie, nel rispetto dei tempi di pagamento fissati dalla legislazione vigente.

6. Le regioni entro 45 giorni dall'Intesa possono indicare al Ministero dell'economia e delle finanze risorse alternative per assolvere al contributo di finanza pubblica per la parte di loro competenza rispetto a quelle indicate nei precedenti punti
7. Il Governo e le regioni concordano sugli emendamenti indicati nell'Allegato 1.

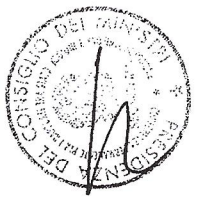

Tabella 1

Regioni	contributo a favore delle Regioni
Abruzzo	53.972.686,62
Basilicata	42.640.838,62
Calabria	76.124.401,54
Campania	179.873.326,32
Emilia-Romagna	145.173.583,78
Lazio	199.729.210,27
Liguria	52.918.185,23
Lombardia	298.357.425,99
Marche	59.430.225,34
Molise	16.335.789,44
Piemonte	140.405.872,20
Puglia	139.134.003,41
Toscana	133.410.593,81
Umbria	33.484.461,13
Veneto	135.613.010,69
TOTALE	**1.706.603.614,38**

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Tabella 2

		SNF	IN	
Regioni	**Percentuale**	**Riparto quota fondo investimenti**	**Quote investimenti nuovi e aggiuntivi**	**Valore positivo del saldo di cui al comma 466 legge n. 232/2016**
Abruzzo	3,16%	12.650.315,79	4.187.920,33	8.462.395,46
Basilicata	2,50%	9.994.315,79	3.308.644,54	6.685.671,25
Calabria	4,46%	17.842.315,79	5.906.745,60	11.935.570,19
Campania	10,54%	42.159.368,42	13.956.969,86	28.202.398,56
Emilia-Romagna	8,51%	34.026.315,79	11.264.501,39	22.761.814,40
Lazio	11,70%	46.813.263,16	15.497.653,96	31.315.609,20
Liguria	3,10%	12.403.157,89	4.106.098,06	8.297.059,83
Lombardia	17,48%	69.930.105,26	23.150.545,37	46.779.559,89
Marche	3,48%	13.929.473,68	4.611.388,92	9.318.084,76
Molise	0,96%	3.828.842,11	1.267.548,25	2.561.293,85
Piemonte	8,23%	32.908.842,11	10.894.558,78	22.014.283,32
Puglia	8,15%	32.610.736,84	10.795.870,25	21.814.866,59
Toscana	7,82%	31.269.263,16	10.351.771,86	20.917.491,30
Umbria	1,96%	7.848.210,53	2.598.170,75	5.250.039,78
Veneto	7,95%	31.785.473,68	10.522.664,71	21.262.808,98
TOTALE	**100,00%**	**400.000.000,00**	**132.421.052,63**	**267.578.947,37**

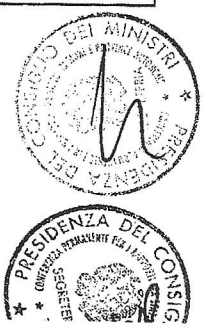

Tabella 3

RIDUZIONI RISORSE 2017		
CAPITOLO	**INTERVENTO**	**STANZIAMENTO RESIDUO AL NETTO RIDUZIONI PER 485,2 MLN**
2043/MIUR	SOMMA PER EROGAZIONE GRATUITA DI LIBRI DI TESTO	32.981.794,80
7637/MIPAAF	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER INTERVENTI NEL CAMPO DEL MIGLIORAMENTO GENETICO DEL BESTIAME	2.671.832,78
7638/MIPAAF	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER INTERVENTI NEI SETTORI DELL'AGRICOLTURA, DELL'AGROINDUSTRIA E DELLE FORESTE E DI ALTRE ATTIVITA' TRASFERITE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 143/1997	4.534.879,91
1693/MIT	FONDO INQUILINI MOROSI	11.537.223,95
3671/LAVORO	FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI	99.762.949,94
7105/MIUR	FONDO UNICO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA	6.404.232,00
3538/LAVORO	FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE	450.000.000,00
7464/MER	EDILIZIA SANITARIA	95.000.000,00
TOTALE		**702.892.913,38**